



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli (DOVC)
Unità di Vigilanza sul Divieto di Traslazione e Analisi degli Investimenti (RHI)
Via delle Vergini 21
00187 Roma*

Milano, 31 Gennaio 2014

Osservazioni DCO 601/2013/E/RHT “Modalità adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini della vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione ired, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101”

A seguire riportiamo le nostre osservazioni ai criteri proposti per l’effettuazione degli “*accertamenti a campione*” previsti dall’art. 81, comma 18 del Decreto Legge n. 112/08 a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 101/13, oltre che alle proposte volte a semplificare alcuni adempimenti richiesti alle imprese ai fini dell’attività di vigilanza, cui viene fatto riferimento nel documento di consultazione in oggetto.

Al riguardo, premettiamo¹ che non risponderemo alle singole domande poste nel Documento di Consultazione giacché non concordiamo sulle modalità di attuazione adottate e proposte al fine di vigilare sull’osservanza, da parte delle imprese assoggettate alla cd. “Robin Hood Tax” (nel seguito “RHT”), del divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere della connessa maggiorazione d’imposta.

In primo luogo, facciamo presente che l’identificazione dei “*soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287*” può essere agevolmente effettuata dall’Autorità utilizzando i dati che le vengono forniti nel contesto dell’*unbundling*, senza chiedere ulteriori informazioni agli operatori (magari aggiungendo un semplice casella da “cliccare” in caso di superamento della soglia antitrust).

¹ Sarebbe peraltro da premettere anche che la cd. Robin Hood Tax è, con buona probabilità incostituzionale e, quantomeno, anacronistica. Ma capiamo come le valutazioni del caso possano non competere all’Autorità. Sarebbe inoltre da premettere che il divieto di traslazione è, oltre che poco sensato, inverificabile. Ma anche questa sarebbe una considerazione ultronea, visto l’obbligo imposto all’Autorità dalla legge.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Sotto altro profilo, riteniamo che l'imporre a tutti gli operatori sopra la soglia antitrust di comunicare determinati dati di bilancio all'Autorità sia in contrasto con la previsione di "accertamenti a campione" imposti dalla nuova formulazione del comma 18 dell'art. 81 in esame.

In altri termini, se i controlli devono essere a campione, non capiremmo perché poi tutti gli operatori sarebbero tenuti a fornire dei dati per effettuare i primi controlli, per poi decidere quali (ulteriori) controlli a campione fare. A nostro avviso, quindi, è necessario trovare un altro criterio di selezione. In tale direzione rileva quando chiarito al punto successivo.

Ciò posto, non concordiamo con un controllo che si incentri sul cd. "margine di contribuzione". La verifica del margine è fuorviante e non sintomatica del fatto che la traslazione che l'Autorità deve vigilare non venga effettuata. Infatti, la formazione del "margine di contribuzione" può essere influenzata anche da elementi della gestione aziendale non strettamente connessi con i prezzi al consumo praticati dall'azienda stessa (basti pensare, ad esempio, all'operatività delle società del settore con strumenti a termine più o meno complessi per gestire le fluttuazioni dei prezzi e stabilizzare il margine).

Di converso, un possibile approccio che rispecchi il dettato e lo spirito della norma in esame richiede che l'attività di vigilanza dell'Autorità si concentri sui "prezzi al consumo". Questi, infatti, rappresentano l'elemento con riferimento al quale è necessario verificare la traslazione della maggiorazione d'imposta da parte degli operatori del settore a discapito dei consumatori finali. Inoltre, i "prezzi al consumo" sono l'espressione, nei confronti dei consumatori finali, del cd. "margine di contribuzione". Cosicché l'analisi sui "prezzi al consumo" non può essere considerata meno efficace di un'analisi relativa al "margine di contribuzione". Di converso, essa permette di focalizzarsi più efficacemente sugli effetti in capo ai consumatori finali.

In altri termini, l'art. 81, comma 18 del D.L. 112/2008 prevede che sia "fatto divieto agli operatori economici" cui si applica la maggiorazione di imposta prevista dal precedente comma 16 (*id est*, la RHT) "di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo". Il divieto di traslazione in questione è quindi posto con la finalità di evitare che gli operatori del settore dell'energia colpiti dalla RHT trasolino il maggior onere tributario sui consumatori finali; questi, appunto, sono i destinatari dei "prezzi al consumo" (che rappresentano l'elemento con riferimento al quale è necessario verificare la traslazione



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

della maggiorazione d'imposta).

D'altronde, la maggiorazione d'imposta è stata introdotta, come si legge nel comma 16 dell'art. 81 del Decreto Legge n. 112/08 *"in dipendenza [...] dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico"*; va da sé che l'impatto sociale non può che interessare i consumatori finali.

In tale ottica, la vigilanza potrà esser utilmente effettuata attraverso il monitoraggio dell'andamento dei prezzi al consumo applicati dagli operatori che hanno un rapporto commerciale con i consumatori finali, siano essi privati o imprese.

Al riguardo rileviamo che l'Autorità ha già in suo possesso uno strumento, magari da affinare per il caso della RHT, che può essere utilizzato. Ci riferiamo all'attività di controllo dei prezzi praticati ai clienti finali dagli operatori del settore del gas e dell'energia elettrica (cfr. ad esempio art. 13 della deliberazione n. 138/03 del 4 dicembre 2003, come modificata nel tempo, ovvero la deliberazione ARG/elt 167/08 e l'articolo 19 del Testo Integrato Vendita Gas (TIVG) di cui alla deliberazione ARG/gas 64/09 e smi).

L'approccio ora descritto consentirebbe, peraltro, lo sfruttamento delle conoscenze di cui l'Autorità stessa è già in possesso in tema di monitoraggio dei prezzi, oltre che un contenuto dispendio di forze demandando agli strumenti informatici una prima scrematura dei dati forniti.

Solo ove si riscontrasse uno scostamento (in aumento) nella media dei prezzi al consumo praticati dagli operatori del settore, l'Autorità potrebbe iniziare una verifica puntuale per determinare se l'operatore interessato abbia violato il divieto di traslazione della RHT sui prezzi al consumo.

Restando comunque come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi